

1)	PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI NEI RAPPORTI DI LAVORO (AUT. GEN. N. 1/2016)
Titolare/ responsabile trattamento	Le disposizioni sui trattamenti di particolari categorie di dati in ambito lavoristico si applicano a tutti coloro che, a vario titolo (titolare o responsabile del trattamento), trattano dati per finalità di instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro. In particolare, esse riguardano: a) agenzie per il lavoro e altri soggetti che svolgono, nell'interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale, ivi compresi gli enti di formazione accreditati; b) persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa dell'Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali; d) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito; e) consulenti del lavoro; f) associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro; g) medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.
Interessati	In merito, poi, agli interessati, ossia alle persone fisiche cui riferiscono i dati personali trattati, il provvedimento ha specificato che il riferimento è a: a) i candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di CV spontaneamente inviati; b) i lavoratori subordinati, in apprendistato, a termine, intermittente, i collaboratori, praticanti etc..; c) i consulenti e i liberi professionisti, gli agenti, i rappresentanti e i mandatari; d) soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente o lavoratori autonomi in collaborazione; e) persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi; f) i terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale; g) terzi (familiari o conviventi dei soggetti di cui alle lett. b) e d) per il rilascio di agevolazioni o permessi.
Finalità del trattamento Art.9, par. 2 Reg. UE 2016/679)	Il trattamento è effettuato, se necessario, nelle seguenti ipotesi: a) per adempiere a specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale; b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

- c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
- d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell'Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; resta salvo quanto stabilito dall'art. 60 del Codice;
- e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
- f) per garantire le pari opportunità nel lavoro;
- g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

**Trattamenti
in fase
preliminare
assunzioni**

Con riferimento alla fase preassuntiva, il provvedimento specifica che le agenzie per il lavoro o gli altri soggetti che svolgono, nell'interesse proprio o di terzi, attività di intermediazione, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati solo se pertinenti e necessari rispetto alla finalità di assunzione, tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti.

Tale principio vale sia per i dati raccolti dal datore di lavoro, che per quelli contenuti nei CV spontaneamente inviati dai candidati.

Qualora nei CV inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita, i soggetti che effettuano la selezione devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni.

**Trattamenti
effettuati
nel corso del
rapporto di
lavoro**

In merito ai trattamenti di particolari categorie di dati personali in costanza di rapporto di lavoro, il provvedimento specifica che il datore di lavoro:

- tratta dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l'esercizio dell'obiezione di coscienza;
- tratta dati che rivelano le opinioni politiche o l'appartenenza sindacale, o l'esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi, anche aziendali, nonché per consentire l'esercizio dei diritti sindacali, compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali;
- in caso di partecipazione di dipendenti a operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista, non deve trattare dati che rivelino le opinioni politiche.

Infine, il provvedimento specifica che:

- non possono essere trattati dati genetici, neppure con il consenso dell'interessato, per stabilire l'idoneità professionale di un dipendente;

- i dati devono essere raccolti, di regola, presso l'interessato;
- per le comunicazioni all'interessato contenenti categorie particolari di dati devono essere utilizzate forme di comunicazione, anche elettroniche, individualizzate nei suoi confronti;
- i documenti che contengono categorie particolari di dati, se trasmessi ad altri uffici, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione;
- quando, per ragioni di organizzazione del lavoro e nell'ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall'interessato (es. altri colleghi) dati relativi a presenze e assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell'assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).

2) PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO, DELLE FONDAZIONI, DELLE CHIESE E ASSOCIAZIONI O COMUNITÀ RELIGIOSE (AUT. GEN. N. 3/2016)

Ambito di applicazione

Le prescrizioni di seguito riportate si applicano:

- a) alle associazioni, anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato e, più in generale, del terzo settore, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
- b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
- d) agli istituti scolastici, limitatamente al trattamento dei dati che rivelino le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione degli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- e) alle chiese, associazioni o comunità religiose.

Interessati

Il trattamento riguarda i dati particolari di:

- a) associati, soci, e se strettamente necessario, familiari e conviventi;
- b) aderenti, sostenitori, sottoscrittori, soggetti che presentano richiesta di ammissione o adesione o hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, associazioni;
- c) soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) beneficiari, assistiti e fruitori delle attività e dei servizi prestati dall'associazione o da enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo;
- e) lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi, anche aziendali.

**Finalità del
trattamento**

Il trattamento dei dati particolari può essere effettuato per:

- a) il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle opere d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria;
- b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa eurounitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
- c) per l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, come novellato dal d.lgs. n. 101/2018.

Il trattamento dei dati può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa di enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose nonché per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Nell'ipotesi che ci si avvalga di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, o si richieda ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, gli stessi possono effettuare il trattamento dei dati in questione. In tal caso, si possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro sopra indicati (qualora si configurino quali titolari di un autonomo trattamento) i soli dati particolari strettamente indispensabili per le predette finalità, sulla base di un atto scritto che individui le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate.

L'informativa da rendere agli interessati deve porre in particolare evidenza tale circostanza e deve recare il preciso riferimento dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

**Prescrizioni
specifiche**

E' possibile comunicare i dati personali riferiti agli associati/aderenti agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, solo se tale comunicazione sia prevista - nell'ambito dell'autonomia privata rimessa a ciascun ente - dall'atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Laddove vengano in considerazione profili esclusivamente personali riferiti agli associati/aderenti, devono essere utilizzate forme di consultazione individualizzata con gli stessi, adottando ogni misura opportuna per prevenire un'indebita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal destinatario.

La comunicazione dei dati personali relativi agli associati/aderenti all'esterno dell'ente e la loro diffusione possono essere effettuate con il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purché i dati siano strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti.

I dati particolari possono essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.